



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 810 del 2025, proposto da

Marianna Iacopino, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Commissione Interministeriale Ripam, Associazione Formez Pa, Commissione Esaminatrice, non costituiti in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale Marche, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

nei confronti

Valentina Betro, Diletta Vesprini, Valentina Crispiani, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1) della Graduatoria finale di merito inerente l'Ufficio scolastico regionale delle Marche (Codice Mar) (5 unità) del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 161 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area

dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico-amministrativo-contabile) dei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito da destinare agli uffici scolastici regionali, sia per la parte pubblicata (relativa ai vincitori) che per la parte in cui rientrano le altre posizioni sino alla 70esima (non pubblica), per come rese note sul portale InPA in data 15.09.2025, per quanto di interesse;

2) Del decreto di approvazione della Commissione esaminatrice della relativa graduatoria e del verbale di validazione del 08.09;

3) Dell'avviso di aggiornamento pubblicato il 15.09.2025 sul portale InPA di avvenuta pubblicazione delle graduatorie, se opportuno,

4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori, ivi compreso l'avviso di scelta sede del 07/10/2025; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio per l'USR delle Marche, ove pregiudizievoli per gli interessi di parte ricorrente; c. il Bando, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; d. i verbali sottesi alla valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene non conosciuti; e. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto; e. le prese di servizio fissate al 21/10;

nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore sui titoli posseduti e indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale;

per la conseguente declaratoria di illegittimità del modus operandi della P.a. in relazione alla omessa valutazione della riserva e alla errata valutazione dei titoli indicati e posseduti dalla ricorrente,

con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione di parte ricorrente riconoscendole la riserva e assegnandole il maggior punteggio a cui ha diritto, in

relazione alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della medesima.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, a un sommario esame, non sia supportata da elementi di fondatezza la richiesta di far valere il dichiarato titolo alla riserva dei posti, in ragione dell'esplicita dichiarazione in senso contrario resa dalla ricorrente nella domanda di partecipazione (Tar Lazio Roma 4 dicembre 2025 n. 21835);

Considerato che il diploma di specializzazione conseguito dalla ricorrente in esito alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, sia pure secondo modalità non appropriate, risulta comunque dichiarato in domanda, circostanza quest'ultima che avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione, anche in esito all'attivazione del soccorso istruttorio, ad attribuire alla parte ricorrente il punteggio spettante ai sensi dell'articolo 7 del bando (Tar Lazio Roma 13 marzo 2025 n. 2536);

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere sotto questo profilo la domanda cautelare della parte ricorrente, ordinando all'Amministrazione di rinnovare la valutazione dei titoli della stessa, addizionando il punteggio già attribuitole con quello omesso in relazione al posseduto diploma di specializzazione (con eventuale sottrazione di

quello già concesso per diverso titolo);

Ritenuto che debba disporsi, come richiesto dalla parte, l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami per tutti i soggetti inseriti nella graduatoria dei vincitori e degli idonei per l'Ufficio scolastico regionale delle Marche, con un punteggio finale pari o superiore a quello della ricorrente; in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., con riferimento al ricorso in epigrafe, con le seguenti modalità:

a) la notifica dovrà essere eseguita mediante consegna di apposita istanza dalla parte ricorrente rivolta all'Amministrazione per la pubblicazione, sul sito web ufficiale dell'Amministrazione stessa nelle medesime pagine in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura di cui si tratta della presente ordinanza, del ricorso unitamente alla presente ordinanza, atti questi che la parte ricorrente dovrà allegare all'istanza in copia informatica;

b) l'Amministrazione procedente effettuerà senza indugio la pubblicazione sul proprio sito WEB del ricorso e della presente ordinanza e, contestualmente alla suddetta pubblicazione, invierà apposito avviso di tale adempimento agli indirizzi di posta elettronica di coloro che sono collocati nelle posizioni in graduatoria come sopra individuate, così da consentire l'utile conoscibilità dell'avviso e la tempestiva decorrenza dei termini per la eventuale costituzione in giudizio delle parti controinteressate;

c) la parte ricorrente dovrà inoltrare la richiesta di pubblicazione entro il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

d) l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione degli atti trasmessi con l'istanza di cui al punto precedente ed alla comunicazione via posta elettronica, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente ed assicurando il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;

e) le parti controinteressate potranno costituirsi in giudizio nei termini di rito

decorrenti dall'inizio della pubblicazione sul sito istituzionale di cui al punto che precede;

f) la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche la corrispondente attestazione dell'Amministrazione di avvenuto adempimento degli incombeni di cui ai punti che precedono, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dal rilascio della medesima attestazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda):

- accoglie nei sensi di cui in motivazione la domanda cautelare proposta in via incidentale;
- fissa per il prosieguo la Camera di Consiglio del 26 marzo 2026;
- compensa le spese della presente fase cautelare;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Renata Emma Ianigro, Presidente

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Ruiu

IL PRESIDENTE
Renata Emma Ianigro

IL SEGRETARIO